



**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Agricoltura**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027**  
**(Reg. UE n. 2021/2115)**

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027**  
**(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)**

**Bando per l'attivazione dell'intervento**

**SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai  
settori agricolo, forestale e agroalimentare**

**(Art. 77 Reg. UE 2021/2115)**

**Scadenza presentazione domande di sostegno 14 febbraio 2025**  
**(FAQ aggiornate al 3 febbraio 2025)**

## FAQ (Frequently Asked Questions)

### **DOMANDA N.1**

All'art. 9 punto 4 viene specificato che gli aiuti del bando in questione sono sottoposti a regime "De minimis". Nel bando viene però indicato un riferimento legislativo non più in vigore (Reg. 1407/2013) che è stato sostituito dal Reg. (UE) 2023/2831. Tale variazione della base legale è importante stante il fatto che con tale regolamento per gli aiuti de minimis il massimale è stato aumentato da € 200.000 a € 300.000 nell'arco di tre anni. Ciò a far data dal 1° gennaio 2024. Si richiede quindi se sia opportuno adeguare il bando alla nuova normativa.

### **RISPOSTA N. 1**

Il bando è stato già rettificato con Determinazione DPD019/123 del 30.05.2024, presente nel portale regionale <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-2027/bando-srg09-cooperazione-azione-di-supporto>

\* \* \* \* \*

### **DOMANDA N. 2**

In riferimento al **punto 14.5 nel criterio di selezione 2.1** se i "5 punti per ciascun organismo di ricerca pubblico o privato coinvolto nel progetto..." sia da intendersi che il punteggio è attribuito solo se l'organismo di ricerca fa direttamente parte del partenariato o se il coinvolgimento possa avvenire attraverso altra forma contrattuale, ad esempio convenzione di ricerca. La seconda ipotesi favorirebbe il coinvolgimento degli enti di ricerca stante la difficoltà per gli Enti di ricerca, soprattutto pubblici, di partecipare all'interno del partenariato formalizzato.

### **RISPOSTA N. 2**

L'adesione di organismi di ricerca in qualità di componente del singolo Gruppo di Cooperazione non è obbligatoria (ved. quesito successivo). Proprio per tale motivo, il criterio di selezione 2.1 è valorizzato soltanto nel caso in cui tali organismi partecipino in qualità di componenti del Gruppo di Cooperazione.

\* \* \* \* \*

### **DOMANDA N. 3**

E' obbligatoria l'adesione di almeno un Organismo di ricerca, pubblico o privato, in qualità di partner oppure di consulente scientifico del Gruppo Operativo?

### **RISPOSTA N. 3**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 dell'Avviso, i soggetti richiedenti e potenziali beneficiari per l'attuazione delle azioni finanziabili dal presente Avviso, sono Gruppi di Cooperazione, composti da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due delle categorie indicate al comma 2 del medesimo

articolo. L'adesione di organismi di ricerca in qualità di componente del singolo Gruppo di Cooperazione non è pertanto obbligatoria.

\* \* \* \* \*

#### **DOMANDA N. 4**

In riferimento all'**art. 6 punto 2** si richiede se nella dizione di "*altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS*" siano ricompresi anche i Gruppi Operativi del PEI già formalmente costituiti (nel caso in specie in forma di Consorzi con attività esterna) e se questi siano considerati come unico soggetto giuridico, e quindi con necessità di costituire un ulteriore partenariato, o possano essere considerati già in se stessi Gruppi di cooperazione avendo già al loro interno soggetti rientranti nelle altre categorie di beneficiari.

#### **RISPOSTA N. 4**

Sì, i GO PEI già formalmente costituiti possono aderire in qualità di componenti dei Gruppi di Cooperazione di nuova costituzione in quanto soggetti giuridici. Inoltre, l'impegno IM02 (art. 22, comma 2 del bando) prevede che i Gruppi di Cooperazione beneficiari per tutta la durata dell'intervento sono tenuti ad "interagire con i Gruppi Operativi del PEI-AGRI, in quanto soggetti dell'AKIS (IM02)".

Il GO PEI già formalmente costituito non soddisfa però i requisiti di cui all'art. 6 dell'Avviso in quanto rientrante appunto nella lett. f) del comma 2 di tale articolo ("altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS"). In tal caso sarebbe quindi presente un unico soggetto giuridico appartenente ad una sola categoria di cui al citato comma 2 e pertanto il Gruppo di Cooperazione non può ritenersi ammissibile.

\* \* \* \* \*

#### **DOMANDA N. 5**

In riferimento all'**art. 7**, considerato che nella realizzazione dei progetti vengono coinvolti una pluralità di soggetti difficilmente controllabili dal capofila e dagli altri partner, non sia il caso di prevedere che la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, peraltro da mantenere, come da **punto 7.1.15**, sino alla liquidazione delle domande di pagamento, determinino l'inammissibilità della domanda solo se l'esclusione di quel partner fa mancare i requisiti minimi della domanda o, nel caso di domanda di pagamento, variasse l'attribuzione del punteggio tale che la domanda non sarebbe stata finanziata. Ciò per evitare che la perdita dei requisiti di uno solo dei partner, peraltro magari non imputabile a sua volontà, danneggi l'intero gruppo di cooperazione.

#### **RISPOSTA N. 5**

Ai sensi di quanto disposto nelle Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo (Allegato I) approvate con Determinazione DPD/225 del 23.07.2024, il Beneficiario deve assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere fino al pagamento del saldo. Fanno eccezione quelle condizioni pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (ad esempio l'età anagrafica).

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato dal D.lgs. n. 188/2023, nel caso di violazione dei criteri di ammissibilità, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, quindi, preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto). In caso di accertamento successivo alla presentazione della domanda di sostegno o alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

che devono permanere, determinano il rifiuto totale, la revoca totale e il recupero totale dell'aiuto concesso per l'operazione, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

Si rappresenta altresì che, sempre ai sensi dell'Allegato I delle Disposizioni Attuative (par. 5.4) soltanto se il punteggio minimo previsto dal bando non è mantenuto fino al pagamento del saldo (o successivamente se indicato nel bando) è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

\* \* \* \* \*

## Aggiornamento 18 ottobre

### **DOMANDA N. 6**

“ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE: Il presente bando trova attuazione nell'intero territorio regionale”. Questo significa che solo attività realizzate all'interno della Regione Abruzzo saranno oggetto di finanziamento?

### **RISPOSTA N. 6**

Per "localizzazione dell'intervento" deve intendersi:

- in caso di investimenti materiali, il luogo fisico dove tali beni materiali sono situati;
- in caso di investimenti immateriali (es. software) o di altre attività a carattere immateriale (es. attività di ricerca, di comunicazione, di formazione) per localizzazione dell'intervento deve intendersi la "ricaduta" di quelle azioni sul territorio regionale. Ad esempio: le attività di ricerca svolte dal personale di un ente localizzato fuori regione possono considerarsi ammissibili se è evidente il collegamento tra tali spese e la ricaduta sul territorio regionale; stessa cosa per le attività di formazione, che possono considerarsi ammissibili anche se svolte da personale docente di un organismo NON localizzato in Abruzzo, purché la formazione sia rivolta ad imprese abruzzesi.

- \* \* \* \* \*

-

### **DOMANDA N. 7**

Gli articoli 6 e 7 sembrano in parziale contraddizione, almeno per quanto riguarda la possibilità di partecipare come partner. Infatti se è chiaro che il capofila deve avere la sede legale o quella operativa nella regione, meno scontata appare la possibilità per enti extra regionali di poter partecipare. Si conferma che gli enti che non sono imprese (come nel caso di un Ateneo) possono partecipare alla cordata, anche se non hanno sede legale né operativa all'interno della Regione Abruzzo?

### **RISPOSTA N. 7**

Nell'art. 7.1, ai commi 6 e 7 dell'Avviso è previsto quanto segue:

*“6. Il Capofila deve avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo. I soggetti beneficiari comunicano in sede di avvio dei lavori la sussistenza della sede legale o operativa sul territorio della Regione Abruzzo.*

*7. I soggetti imprenditoriali (aziende agricole e forestali e le aziende che lavorano nel settore agricolo e alimentare o loro associazioni) che prendono parte al gruppo di cooperazione devono avere sede legale o*

unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo. Tale requisito non è richiesto per gli altri enti che possono avere sede operativa anche al di fuori del territorio regionale, ad eccezione del caso in cui assumano il ruolo di capofila.”

Per cui, i soggetti che non sono aziende agricole né forestali né aziende che lavorano nel settore agricolo o alimentare o loro associazioni (come l'Ateneo in questione) possono partecipare al Gruppo di Cooperazione in qualità di componente (e non di Capofila) anche se non hanno sede legale né operativa all'interno della Regione Abruzzo. Se invece vogliono partecipare come Capofila, devono obbligatoriamente avere la sede legale o unità operativa sul territorio regionale (seppur al momento della liquidazione del contributo).

## Aggiornamento 19 novembre

### **DOMANDA N. 8**

Lo scrivente Ente intende presentare una proposta progettuale a valere sulla misura SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare. La scheda di Autovalutazione (Allegato 5 al bando), alla voce “Qualità del team di progetto – Presenza di soggetti detentori dell'innovazione (organismi di ricerca pubblici o privati)”, riporta un punteggio massimo pari a 10 relativo alla presenza di n. 2 organismi di ricerca pubblici o privati. A questo proposito chiediamo se l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche permette la valutazione dell'Ente quale Organismo di ricerca.

### **RISPOSTA N. 8**

La definizione di Organismo di ricerca è fornita nell'art. 7.1, comma 9, lett. e) dell'Avviso: "*Organismo di ricerca: un'entità indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale risultante dall'atto costitutivo e/o dallo statuto e/o dalla normativa istitutiva consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze*"

L'eventuale iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche non costituisce, ai fini del presente Avviso, elemento dimostrativo dei requisiti richiesti per gli Organismi di ricerca.

## Aggiornamento 2 dicembre

### **DOMANDA N. 9**

In riferimento al calcolo dei costi diretti per spese di personale, in caso di partecipazione di un Organismo di Ricerca privato con le seguenti caratteristiche:

- iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice identificativo 001704\_ART3 (Sezione Speciale - Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca (art. 3 D. M. 564 del 28 aprile 2021));
- che ha tra gli scopi statutari attività di ricerca scientifica e tecnologica;
- non soggetto al regime del de minimis in quanto svolge attività di ricerca;

si chiede se è possibile applicare i costi standard unitari per il personale di Enti pubblici di Ricerca e Università, come da Tabelle 3 e 4 riportate nel Bando al paragrafo 11.1 – COSTI DIRETTI - SPESE PER IL PERSONALE

### **RISPOSTA N. 9**

Le tabelle standard di costi unitari previste per il personale delle Università e del personale degli Enti Pubblici di Ricerca richiamate nell'art. 11 dell'Avviso (Tab. 3 e Tab. 4) non sono applicabili agli organismi di ricerca privati in coerenza con la metodologia della Rete Rurale Nazionale di determinazione di tali costi adottata dalla Regione Abruzzo (“Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi

Operativi - Documento di indirizzo marzo 2024”, disponibile al seguente link: <https://www.innovarurale.it/it/italia/documenti/costi-semplificati-e-rendicontazione-di-alcune-spesse-di-partecipazione-ai-gruppi-0> )

Per gli organismi di ricerca privati il costo del personale deve quindi essere calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività di progetto per il costo orario lordo del dipendente, a sua volta calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi risultanti dai contratti vigenti o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale (art. 11.1 comma 6 dell’Avviso).

\* \* \* \* \*

#### **DOMANDA N. 10**

Con riferimento all'Art. 11.3 COSTI DIRETTI - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, è previsto un massimale di spesa per l’acquisizione di beni e servizi da parte di ciascun fornitore?

#### **RISPOSTA N. 10**

No, non è previsto alcun massimale per singolo fornitore.

\* \* \* \* \*

#### **DOMANDA N. 11**

Con riferimento all' Art. 13.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO:

- in merito al punto 7 si chiede se la Capofila, Azienda agricola possa procedere in autonomia alla presentazione della domanda attraverso il Portale SIAN, senza avvalersi del supporto del CAA o di un Libero Professionista. In tale caso ci sono dei requisiti che la Capofila (Azienda agricola) deve possedere?
- in merito al punto 11 - nel quale viene specificato che nel caso di capofila Società o Cooperativa occorre allegare alla domanda di sostegno la relativa deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge, in caso la Capofila sia una Società in accomandita semplice (S.a.s) è necessaria questa deliberazione?

#### **RISPOSTA N. 11**

In merito al **punto 7**, si conferma che le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno online e della domanda di pagamento, senza quindi avvalersi di un CAA o di un libero professionista. Le istruzioni per procedere sono contenute nel documento aggiornato sull’utilizzo della firma elettronica presente nell’area pubblica del Portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>

Si ricorda altresì che il Soggetto capofila è tenuto a rispettare i requisiti di cui all’art. 7.1 dell’Avviso, tra cui anche avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo.

Inoltre, al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda di sostegno a nome di tutti i partner del Gruppo di Cooperazione il soggetto Capofila è tenuto ad attivare presso il sistema informativo SIAN la funzionalità "legami associativi" con i suddetti partner secondo quanto riportato nell'art. 13.1 comma 5.

In merito al **punto 11**, l'Avviso non prevede eccezioni in base alla tipologia di società, pertanto anche in caso di s.a.s. è necessario allegare una deliberazione (o altro atto equivalente) di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

\* \* \* \* \*

#### **DOMANDA N. 12**

Come riportato nel bando, i Gruppi di Cooperazione non ancora formalmente costituiti devono assumere l'impegno di tutte le parti a costituirsi come Gruppo di Cooperazione entro 30 giorni consecutivi dalla data di notifica della concessione del sostegno, in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati (associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative). Di seguito la procedura da fare:

Al fine di consentire la presentazione di un'unica domanda di sostegno a nome di tutti i partner del Gruppo di Cooperazione il soggetto Capofila è tenuto ad attivare presso il sistema informativo SIAN la funzionalità "legami associativi" con i suddetti partner, come di seguito indicato:

a. il soggetto Capofila, attraverso il proprio CAA, inserisce nel proprio Fascicolo Aziendale il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto Capofila ed associa i Fascicoli Aziendali dei componenti del Gruppo di Cooperazione;

Il documento che prova la tipologia di accordo e la delega al soggetto capofila da inserire nel proprio fascicolo aziendale attraverso il proprio CAA, in caso di raggruppamento non ancora costituito, è l'Allegato 1\_A) - Accordo di partenariato, disponibile tra gli allegati al Bando?

#### **RISPOSTA N. 12**

Sì, si conferma che in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve essere inserito nel Fascicolo Aziendale l'Allegato 1\_A) - Accordo di partenariato, disponibile tra gli allegati al Bando.

### **Aggiornamento 6 dicembre**

#### **DOMANDA N. 13**

In riferimento al calcolo dei costi diretti per spese di personale, in caso di partecipazione di un Organismo di Ricerca privato è possibile applicare i costi standard unitari per il personale previsti dal Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027?

#### **RISPOSTA N. 13**

Ai sensi dell'art. 11.1, comma 6 dell'Avviso, per gli organismi di ricerca privati, il costo del personale deve essere calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività di progetto per il costo orario lordo del dipendente, a sua volta calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi risultanti dai contratti vigenti o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.

Si rinvia anche al quesito n. 9.

\* \* \* \* \*

## Aggiornamento 9 dicembre

### DOMANDA N. 14

Documentazione giustificativa: bastano fatture o preventivi di spesa?

### RISPOSTA N. 14

Ai sensi di quanto disposto nell'art. 9, comma 3 dell'Avviso, il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale mediante il ricorso a opzioni semplificate di costo oppure a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate.

La documentazione che deve essere allegata alla domanda di saldo per giustificare le spese sostenute e quindi l'entità del rimborso richiesto è disciplinata nell'art. 16.2 dell'Avviso a cui si rimanda.

Si chiarisce in ogni caso che i preventivi non costituiscono documentazione giustificativa di spesa e sono richiesti in sede di presentazione della domanda di sostegno esclusivamente ai fini della verifica di congruità dei costi.

\* \* \* \* \*

### DOMANDA N. 15

Cosa si intende per domande di pagamento su SIAN?

### RISPOSTA N. 15

Ai sensi di quanto disciplinato nell'art. 15 dell'Avviso, le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento pagamento e devono essere compilate e trasmesse esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).

\* \* \* \* \*

### DOMANDA N. 16

Cosa si intende per cofinanziamento pubblico previsto a pag. 8, può essere considerato cofinanziamento lo stipendio del docente universitario e di scuola superiore che viene assunto?

### RISPOSTA N. 16

Non è chiaro a quale articolo dell'Avviso si sia fatto riferimento. L'Art. 9 dell'Avviso prevede infatti che l'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

\* \* \* \* \*



**DOMANDA N. 17**

Se devo fare una borsa di studio della durata di 12 mesi, come viene considerata la copertura economica della borsa di studio che viene erogata con bando pubblico?

**RISPOSTA N. 17**

Con riferimento alle borse di studio, si specifica che tale tipologia di spesa non rientra tra le categorie di spesa ammissibili previste nell'art. 11 dell'Avviso e nei suoi sotto-articoli.

\* \* \* \* \*

**Aggiornamento 22 gennaio 2025****DOMANDA N. 18**

Nel caso in cui l'Azienda agricola capofila della proposta progettuale non avesse capienza nel De Minimis, può partecipare al Bando esponendo a budget un cofinanziamento del 100% per la propria quota di budget? L'altro partner, essendo un organismo di ricerca non avrebbe problemi di capienza sul De minimis relativamente alla propria quota di budget.

**RISPOSTA N. 18**

Ai sensi dell'art. 7.1, comma 8 dell'Avviso, il Soggetto Capofila del Gruppo di Cooperazione è il referente unico per la Regione Abruzzo, l'Organismo Pagatore e gli Enti di controllo oltre ad essere il responsabile della rendicontazione di tutte le attività svolte e delle spese sostenute dal gruppo di cooperazione. Il soggetto Capofila è altresì tenuto al rispetto di impegni ed obblighi specifici il cui controllo non si renderebbe possibile nel caso in cui lo stesso non presentasse domanda di pagamento di saldo per il rimborso delle spese sostenute. Pertanto, non è consentito prevedere che il Soggetto Capofila copra le spese sostenute per il progetto con risorse proprie in quanto in tale caso nessuna domanda di pagamento di saldo deve essere trasmessa.

Si ricorda altresì che l'intensità del sostegno è fissata per tutti i beneficiari al 100% della spesa ammissibile (art. 9, comma 1 dell'Avviso).

\* \* \* \* \*

**DOMANDA N. 19**

Il contributo previsto in caso di aggiudicazione del Bando, andrà ad incidere sul De minimis agricolo o sul De minimis generale?

**RISPOSTA N. 19**

Ai sensi di quanto disposto nell'Art. 3, c. 2 dell'Avviso, il sostegno concesso rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Trattasi quindi del c.d. de minimis "generale" e non del de minimis c.d. "agricolo" di cui Regolamento (UE) n. 1408/2013.

\* \* \* \* \*

## Aggiornamento 3 febbraio 2025

### DOMANDA N. 20

Con riferimento all'Avviso pubblico della Regione Abruzzo relativo alla Misura SRG09 "Cooperazione" – "Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare approvato con Determinazione DPD019/155 del 31/10/2023 come modificato con Determinazione DPD019/123 del 30/05/2024 Abruzzo, si richiamano le domande e relative risposte nn. 9 e 13 delle FAQ, nelle quali si indica che: "Per gli organismi di ricerca privati il costo del personale deve quindi essere calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività di progetto per il costo orario lordo del dipendente, a sua volta calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi risultanti dai contratti vigenti o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale (art. 11.1 comma 6 dell'Avviso)".

In merito, lo scrivente intende avvalersi della collaborazione - attraverso l'adesione al Gruppo di Cooperazione (quindi in qualità di partner) - di un Ente di ricerca privato, nato come spin-off di una Università, costituito giuridicamente in forma di Società Cooperativa a r.l., privo di personale diretto ossia assunto in organico dal medesimo.

I soci della Cooperativa sono tutti liberi professionisti di altissima qualificazione, che si relazionano con la stessa mediante emissione di fatturazioni in relazione alle specifiche attività scientifiche-professionali effettuate.

Per quanto sopra si chiede: i costi sostenuti dall'Ente di ricerca privato, intesi come onorari da corrispondere ai soci che effettuano le proprie prestazioni professionali funzionali alla realizzazione del progetto, possono essere rendicontate attraverso l'allegazione di copia delle medesime in fase di presentazione delle domande di pagamento (acconto/saldo) oppure l'Ente di ricerca può emettere fattura nei confronti del Capofila (che provvederà alla rendicontazione) per le prestazioni professionali rese nel suo complesso (eventualmente rimettendo al Capofila anche le copie delle fatture emesse dei singoli professionisti coinvolti nella realizzazione del progetto)?

Quesito simile si pone anche per le attività svolte dagli Enti di formazione riconosciuti, facenti parte del Gruppo di Cooperazione (quindi in qualità di partner): la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei corsi di formazione, ai quali parteciperanno le aziende del settore interessato, può essere fatturata dall'Ente di Formazione direttamente al Capofila (che provvederà alla sua rendicontazione) - rimettendo eventualmente anche le copie delle fatture/ricevute di prestazione occasionale emesse dai docenti che svolgeranno le lezioni/incontri formativi previsti?

### RISPOSTA N. 20

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 11, comma 2 dell'Avviso sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal Capofila e dai singoli componenti del Gruppo di Cooperazione e intestate agli stessi, purché supportate da documentazione giustificativa della spesa e pagamento (salvo i casi di utilizzo delle Opzioni Semplificate di Costo previste dall'Avviso).

Il Capofila è infatti il soggetto al quale i partner devono rendicontare le attività svolte e le spese sostenute.

In pratica, ciascun componente del Gruppo di Cooperazione sostiene le spese in autonomia e in sede di presentazione della domanda di pagamento del saldo (presentata dal soggetto capofila per tutti i componenti del Gruppo) fornirà, al Capofila, la documentazione dimostrativa delle spese sostenute nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso sull'ammissibilità dei costi.

Ai sensi dell'art. 16.2, c. 4 lett. d) il Soggetto Capofila del Gruppo è tenuto ad allegare alla domanda di saldo, tra l'altro, il prospetto riassuntivo delle spese sostenute da tutti i componenti del Gruppo di Cooperazione per

la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato e l'importo complessivo, suddivisi secondo le voci di spesa previsti dal progetto approvato, ai fini della verifica della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa.

Di conseguenza, i componenti del Gruppo di Cooperazione sono soggetti alle medesime regole di ammissibilità delle spese, incluse quelle relative alla dimostrazione della congruità dei costi attraverso la presentazione dei tre preventivi di spesa per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 11.3.

Non è consentita la fatturazione al Soggetto Capofila da parte dei componenti del Gruppo in quanto in tal caso la spesa risulterebbe sostenuta dal Capofila e NON dai componenti del Gruppo di Cooperazione.

Al riguardo, si precisa altresì che il sostegno è rimborsato al Soggetto capofila in nome e per conto dei singoli componenti del Gruppo di Cooperazione in misura pari all'entità delle spese riconosciute come ammissibili per ciascun componente. Al sostegno riconosciuto a ciascun componente del Gruppo di Cooperazione si applicano inoltre le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti "de minimis".